

Tipologia di cooperativa	Quota di utile tassabile	Quota di utile esente (riserva indivisibile)	Esenzione IRAP in Sicilia	note	iva	note	ristorni	SRL
Cooperative di produzione e lavoro	43	57				L'esenzione IRES si applica alle cooperative agricole e della piccola pesca (e ai loro consorzi) che commercializzano prodotti agricoli e zootecnici conferiti in prevalenza dai soci, anche dopo attività di manipolazione, lavorazione o trasformazione.L'agevolazione IRES si applica anche se la trasformazione supera i limiti del art 32 del TUIR, se i prodotti lavorati non provengono interamente dai soci (basta che il loro apporto sia prevalente) o se eccedono la capacità dei terreni. Se il socio conferisce beni acquistati da terzi, si tratta di operazioni commerciali che non rientrano nel suo reddito agrario.	Non sono tassati alla cooperativa se: Sono deliberati dall'assemblea come destinazione dell'utile di esercizio; Sono imputati a capitale (es. capitale sociale o riserva ristorni) oppure effettivamente liquidati ai soci; Riguardano rapporti mutualistici (cioè tra cooperativa e soci per attività istituzionale); La cooperativa è a mutualità prevalente e rispetta i requisiti previsti dagli articoli 2512–2514 del Codice Civile; Viene rispettato il principio di proporzionalità (ristorni in base ai conferimenti o prestazioni). Con la legge di bilancio 2025 possono essere ammessi al beneficio dell'imposta sostitutiva ridotta al 5% i ristorni ai soci lavoratori di cooperative	
Cooperative agricole	23	77	ATTIVITA' AGRICOLA SEMPRE ESENTE		La cooperativa deve avere almeno il 51% di soci produttori agricoli e le loro vendite non possono superare il 50% del fatturato totale.Le vendite di prodotti agricoli e ittici godono di IVA ridotta al 10%.I servizi connessi (lavorazione, trasporto, imballaggio) sono esenti da IVA.			
Cooperative della piccola pesca	23	77	ATTIVITA' AGRICOLA SEMPRE ESENTE					
Cooperative di consumo	68	32					RISTORNI Non previsti	IVA AGEVOLATA AL 5% NON PREVISTA - SOLO NO PROFIT
Cooperative sociali (L. 381/1991)	3	97		A partire dal 1° gennaio 2024, la Legge Regionale 31 gennaio 2024, n. 3, articolo 81	IVA al 5% o 10% per specifici servizi sociosanitari o educativi*	iva al 5% per anziani, disabili, tossicodipendenti, malati di aids, minori in situazioni di disagio, persone detenute, migranti, persone senza fissa dimora e soggetti svantaggiati.Resi direttamente alle persone svantaggiate, non a enti intermedi. l'articolo 1, comma 960, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) per tali prestazioni, a partire dal 1° gennaio 2016, sostituendo l'aliquota precedente del 4% e abrogando la possibilità per le cooperative sociali di optare per l'esenzione IVA prevista dall'articolo 10 del DPR 633/1972 - iva al 10% per gestione di asili nido, scuole materne, centri diurni; servizi educativi non riservati solo a minori svantaggiati; servizi infermieristici o riabilitativi non in convenzione.(Tabella A, Parte III, n. 127-quinquies del DPR 633/1972 prevede l'IVA al 10%)		
cooperativa sociale agricola (SOCIALE TIPO B)	3	97		100				
Altre cooperative non mutualistiche	80	20						
COOPERATIVE	OBBLIGO DI DESTINAZIONE UTILI A RISERVA (30% RISERVA LEGALE E 3% FONDI MUTUALISTICI LA DIFFERENZA A RISERVA INDIVISIBILE PER LE COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE)							NO

Nella dichiarazione occorre indicare il codice che consente l'esclusione dagli ISA. Il **codice 11** si applica alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie, nonché alle cooperative formate da utenti non imprenditori che svolgono attività solo per gli stessi utenti. Il**codice 12** va invece utilizzato dalle cooperative che esercitano attività di trasporto con taxi (49.33.10) o di noleggio con conducente (49.33.20) rientranti nell'ISA DG72U.

LE COOP. SONO OBBLIGATE ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. ISA ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE, SEPPUR AI FINI STATISTICI, ECCETTO CHE PER I CASI DI CUI SOPRA

Requisiti per mantenere le agevolazioni

Mutualità prevalente (art. 2513 c.c.)

Clausole mutualistiche nello statuto (art. 2514 c.c.)

Destinazione a riserva indivisibile

Limiti alla distribuzione di utili e ristorni

rispettare gli altri vincoli della Legge n. 381/1991.

Il reverse charge si applica anche a una cooperativa quando questa opera in settori specifici

Attività Reverse charge applicabile	RIFERIMENTO NORMATIVO
Subappalto in edilizia✔ Si	Art. 17, co. 6, lett. a)
Pulizie, demolizione, installazione infissi✔ Si	Art. 17, co. 6, lett. a-ter)
Servizi su immobili (manutenzione, ecc.)✔ Si	Art. 17, co. 6, lett. a-ter)
Vendita rottami, ferro, metalli✔ Si	Art. 74, co. 7 e 8
Vendita di telefoni cellulari✔ Si,	Art. 17, co. 6, lett. b)
Vendita console, tablet, PC✔ Si, soggetta a limiti	Art. 17, co. 6, lett. c)
Prestazioni agricole tra agricoltori✔ No,	escluse

◆ Le cooperative sociali, se svolgono solo attività sociosanitarie o educative, di norma non rientrano nel reverse charge, ma se operano nel cleaning (pulizie) o nella manutenzione edilizia, sì.